

 info@dlblex.it www.dlblex.it	di lello bassi Studio Legale Associato Via Martiri della Libertà 60/B 66054 Vasto (CH) Via Cicerone, 62 00193 Roma Tel 06 90283612 - Fax 06 90280403
--	--

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO

PER OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A.

In favore

della Prof.ssa STEFANIA TARALLI (TRLSFN66P58G482Z), nata a PESCARA il 18/09/1966 e residente a CHIETI, in STRADA COLLE SAN PAOLO 40/B, candidata collocata alla posizione n. 06 della Graduatoria di Merito Regione Abruzzo CLASSE A025-A028, Disegno e Storia dell'Arte – Educazione artistica, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Carla DI LELLO (DLLCRL73D44G482H fax. 0690280403 pec. carladilello@pec.it) congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Vincenzo Bassi (BSSVCN72E21E372S vincenzobassi@pec.it, fax 0873-560473) con studio in Roma, Via Cicerone n. 62, CAP 00193;

- Ricorrente -

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), (c.f. 80185250588)** nella persona del legale rappresentante *pro tempore* e Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo, la Campania, la Sardegna, l'Umbria, il Veneto e la Lombardia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; - Resistenti -

per l'esecuzione

della sentenza del giorno 11 dicembre 2015, n. 5633/2015 di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato (qui di seguito “Sentenza”).

Fatto e diritto

- a) La Ricorrente ha partecipato al concorso a posti e cattedre, indetto ai sensi del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, classe di concorso A25-A28 (qui di seguito “**Concorso**”).
- b) All’esito delle prove scritte, la Ricorrente non risultava tra gli idonei e pertanto impugnava, congiuntamente ad altri ricorrenti, la graduatoria del Concorso dinanzi al Tar Lazio, che, nelle more della discussione del merito della causa, accoglieva l’istanza cautelare presentata (n. 2503/2013 del TAR LAZIO), e per l’effetto la Ricorrente veniva ammessa a sostenere con riserva la prova orale, che la Sig.ra Taralli brillantemente superava.
- c) Il Tar Lazio, successivamente, con sentenza n. 329/2014 rigettava il ricorso.
- d) Con decreto a del 3 aprile 2014 USR Abruzzo, la Ricorrente veniva depennata dalla graduatoria di merito.
- e) La sentenza n. 329/2014 veniva poi impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con Ricorso n. 6820/2014.
- f) Nelle more del giudizio di secondo grado la Ricorrente veniva immessa in ruolo per la medesima classe di concorso A025 – A028, Disegno e Storia dell’Arte – Educazione artistica, da Graduatorie ad Esaurimento nella cd. “fase C” del piano straordinario di immissione in ruolo di cui alla Legge 107/2015.
- g) Il Consiglio di Stato si pronunciava definitivamente in data 11 dicembre 2015, con la Sentenza che ha accolto il ricorso R.G. n. 6820/2014. In particolare secondo la sentenza *“l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno, per l’effetto, annullati gli atti e i provvedimenti, specificati in epigrafe, con riferimento prima di tutto al bando di concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte in cui prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno superato le prove di cui all’art. 7 del medesimo bando, vale a dire le prove scritte con un punteggio non inferiore a 21/30, e che hanno conseguito un punteggio non*

inferiore a 7/10 nella prova di cui all'art. 9 del medesimo bando, ossia nella prova pratica e/o di laboratorio, anziché stabilire che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno superato le prove scritte e la prova pratica e/o di laboratorio, assoggettate a valutazione unitaria, con un punteggio complessivo pari o superiore a 28/40 pur non avendo conseguito il punteggio minimo di 7/10 nella prova pratica e sempre che però abbiano ottenuto non meno di 6/10 in ciascuna delle singole prove e, per quanto qui più rileva, nella prova pratica". Per questo motivo, è stata considerata illegittima "la valutazione delle prove scritte in modo disgiunto dalla valutazione di quella pratica, nonché dell'attribuzione a quest'ultima, valutata in maniera autonoma, di un punteggio condizionante ex se l'ammissione alla prova orale, in contrasto con la norma statale che contempla il carattere unitario della valutazione delle prove nel loro insieme, sicché la formula di cui al comma 10 dell'art. 400 per cui superano le prove scritte, grafiche o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, laddove è previsto che la Commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per le prove scritte, grafiche o pratiche, sta a significare che il punteggio su queste ultime è unitario e inscindibile. E' pertanto giocoforza accogliere il gravame e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso di primo grado proposto dagli appellanti odierni e annullare gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, entro i limiti dell'interesse fatto valere dagli appellanti medesimi e assorbito ogni altro profilo di censura dedotto".

- h) Con Decreto prot. n. 449 del 4 febbraio 2016 (A00USPAQ) MIUR - Ambito Territoriale de L'Aquila Uff. III (qui di seguito "**Decreto**"), si statuiva che la Ricorrente fosse reinserita a pieno titolo nella graduatoria ministeriale relativa al concorso a posti e cattedre, indetto ai sensi del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, classe di concorso A025-A028, al posto n. 6 con punti 79,65/100.

- i) Per l'effetto, la Ricorrente avrebbe avuto diritto anche al riconoscimento della retrodatazione giuridica della propria immissione in ruolo al 1° settembre 2014, per scorrimento della suddetta Graduatoria di Merito.
- j) Tuttavia, a tale decreto e, quindi, alla Sentenza del consiglio di Stato, non veniva data concreta attuazione e per tale ragione la Ricorrente non poteva presentare domanda di trasferimento attraverso il sistema POLIS – ISTANZE ON LINE per la fase A di cui al CCNI dell'8 aprile 2016 e all'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, necessaria per ottenere l'assegnazione della sede definitiva ai neo immessi in ruolo con titolarità su scuola.
- k) La ricorrente in data 23 aprile 2016, vista l'impossibilità di procedere al sistema POLIS – ISTANZE ON LINE, avanzava, con Raccomandata a.r., domanda cartacea di assegnazione sede definitiva, chiedendo *“di partecipare alla fase A della mobilità per l'a.s. 2016/17 al fine di ottenere l'assegnazione della sede definitiva con titolarità su scuola, spettante alla luce del reinserimento a pieno titolo nella graduatoria e del diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economia 01.09.2014.”*
- l) A detta richiesta non veniva dato alcun seguito e/o risposta.
- m) L'inottemperanza dell'amministrazione sta poi creando un grave pregiudizio alla Ricorrente, la quale per questa ragione, ha subito, con comunicazione pervenuta per posta elettronica ordinaria del 13 agosto 2016 (all. n. 3), il trasferimento presso la zona ambito “ABRUZZO AMBITO 0005”, in qualità di docente assunto in *fase C* e non *fase A*, come sarebbe dovuto invece essere in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5633/2015.
- n) Con comunicazione del giorno 1 settembre 2016, i sottoscritti avvocati hanno inviato ai resistenti una comunicazione al fine di sollecitare l'ottemperanza della Sentenza, così come già ordinato, dalla stessa amministrazione resistente, nel Decreto (all. n. 4).

- o) A oggi i Resistenti sono rimasti ancora inerti e silenti; legittimo e fondato si evince, pertanto, l'odierno ricorso per ottemperanza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20).

Alla luce di tanto, la Ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

chiede

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza, così provvedere:

- accertare l'obbligo del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e della** Direzione generale per il Personale Scolastico dell'Abruzzo di ottemperare alla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 05633 del giorno 11 dicembre 2015 e, per l'effetto, ordinare alla medesima P.A. di avviare il procedimento amministrativo diretto all'inserimento della Ricorrente nella fase A della mobilità per l'a.s. 2016/17 al fine di ottenere l'assegnazione della sede definitiva con titolarità su scuola
- la e la contestuale stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2014;
- fissare il termine di 30 giorni per provvedere, nonché disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario *ad acta* in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine;
- porre a carico dei Resistenti le spese del presente giudizio, nonché quelle per l'opera del Commissario *ad acta*.

Si depositano i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 *bis* del D.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato versato è pari a €. 300,00

Roma, 20.10.16

Avv. Vincenzo BASSI

Avv. Carla DI LELLO